



SENT. 60/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE 2^A GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita Loreto	Presidente
Ida Contino	Consigliere
Roberto Rizzi	Consigliere
Luisa de Petris	Consigliere rel.
Ilaria Annamaria Chesta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. **60701** del registro di segreteria,
proposto dal **Procuratore regionale** p.t. della Corte dei conti
presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo

contro

DI ORIO FERDINANDO (DRIFDN48B23H501K), nato il 23.2.1948,
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Borello e digitalmente
domiciliato all'indirizzo PEC carloboarello@ordineavvocatiroma.org

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Abruzzo n. 3/2023, depositata il 19 gennaio 2023;

Visti gli atti del giudizio;

Uditi, all'udienza del 8 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario,

	SENT. 60/2024	2	
	dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, Consigliere Luisa de Petris, il		
	PM nella persona del Vice Procuratore generale Chiara Vetro, nonché		
	l'avv. Carlo Borello per l'appellato.		
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO		
	Con l'impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale regionale per		
	l'Abruzzo, in parziale accoglimento dell'atto di citazione, ha		
	condannato Di Orio Ferdinando quale Preside della Facoltà di		
	Medicina e Chirurgia, nonché Rettore dell'Università degli Studi de		
	L'Aquila, al pagamento della somma complessiva di € 16.588,00 a		
	titolo di danno all'immagine arrecato alla predetta Università.		
	Il Di Orio era stato rinviato a giudizio per aver indotto un professore		
	(OMISSIS), in servizio presso lo stesso Ateneo, a corrispondergli		
	ingenti somme di denaro e utilità nell'ammontare di circa € 200.000,00		
	negli anni dal 2001 al 2009.		
	Con sentenza n. OMISSIS, il Tribunale di Roma ha dichiarato il Di Orio		
	colpevole del reato di induzione indebita (art. 319 quater c.p.) e lo ha		
	condannato alla pena di anni 3 di reclusione, nonché alle pene		
	accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e della		
	confisca dei beni fino alla concorrenza dell'importo di € 84.761,00, oltre		
	al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita		
	(OMISSIS), da liquidarsi in separata sede, salva la condanna a una		
	provvisoria di € 18.693,00, dichiarando non doversi procedere per i		
	fatti anteriori al 24.01.2006, perché prescritti.		
	La condanna di prime cure è stata confermata dalla Corte d'Appello di		
	Roma con OMISSIS che ha rigettato gli appelli sia del P.M. (volto ad		

ottenere una diversa qualificazione giuridica dei fatti, come concussione), sia dell'imputato (volto ad ottenere l'assoluzione perché il fatto non sussiste). Il giudice d'appello ha preso atto dell'intervenuta ulteriore prescrizione degli illeciti consumati in data anteriore al 30.09.2008; ha rideterminato la pena in relazione alle residue contestazioni in anni due e mesi sei di reclusione; ha limitato la confisca fino alla concorrenza di € 8.294,00 in considerazione dell'importo delle dazioni effettuate successivamente al 30.09.2008, confermando le statuizioni civili, con condanna alle spese di difesa in favore della parte civile costituita.

Il successivo ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile con sentenza della VI Sezione penale della Suprema Corte n. OMISSIS, sicché a tale data il giudicato è divenuto definitivo.

Sulla base di tali fatti, la Procura contabile regionale aveva citato in giudizio il professore per il danno all'immagine arrecato all'Università e quantificato equitativamente nell'importo complessivo di € 400.000,00 sulla base, sia del criterio del "doppio tangenzio" ex art. 1 sexies della legge 20/1994, sia degli altri criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile.

La sentenza, di contro, ha ritenuto rilevanti ai fini della quantificazione, i soli fatti non coperti dalla prescrizione penale e, quindi, non tutte le dazioni illecite percepite dal convenuto, ma solo quelle coperte dal giudicato penale di condanna e oggetto di confisca per € 8.294,00, liquidando il danno all'immagine in misura pari al doppio di tale importo e, cioè, € 16.588,00, comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre

interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Il Procuratore regionale ha interposto appello per i seguenti motivi, così sinteticamente esposti:

1. “Omissione, contraddittorietà, insufficienza della motivazione”.

La sentenza afferma che la quantificazione del danno è stata operata “*seguendo (...) il criterio proposto dalla Procura contabile*” facendo applicazione della presunzione posta dall’art. 1-sexies della l. 20/1994, ma limitatamente ai comportamenti coperti dal giudicato penale. Di contro, nell’atto introduttivo del giudizio, il danno veniva liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c., in € 400.000,00 tenendo conto di una pluralità di criteri concorrenti: la presunzione di cui all’art 1-sexies della l. 20/1994; il *clamor fori* suscitato dalla vicenda; l’oggettiva gravità dei fatti; la reiterazione delle condotte; l’entità dell’arricchimento; il ruolo e la qualifica dell’autore degli illeciti. Il c.d. “raddoppio tangenzio” di cui all’art. 1-sexies costitutiva, quindi, uno soltanto di ben sei criteri concorrenti indicati dalla Procura. La decisione gravata, viceversa, ha obliterato completamente tali ulteriori criteri di liquidazione indicati nell’atto di citazione che, ove adeguatamente valorizzati, avrebbero consentito di pervenire a una diversa determinazione del *quantum*, sicché “*la motivazione della sentenza appellata si rivela del tutto inidonea a sorreggere la liquidazione del danno in concreto operata in dispositivo*”.

2. “Violazione dell’art. 51 co. 7 D.lgs. 174/2016 e dell’art. 1, co. 1-sexies della l. 20/1994 - Violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 103 Cost.”.

La sentenza gravata ha statuito che “*ai fini della quantificazione del*

risarcimento vanno considerati i soli comportamenti coperti da un intervenuto giudicato penale". La decisione si pone in contrasto con quanto affermato in numerose pronunce delle Corti territoriali secondo cui il danno all'immagine non viene *"meno sol perché il relativo reato venga dichiarato prescritto"* (Sez. Lombardia, n. 312/2013; n. 143/2018; n. 284/2018). Al riguardo, anche la giurisprudenza della Cassazione (sentenze n. 48603 e n. 35205 del 2017) ha ritenuto legittima la condanna per il danno all'immagine a favore dell'amministrazione costituitasi parte civile, pure nell'ipotesi di reato dichiarato prescritto, argomentando dall'esistenza del c.d. doppio binario, consistente nella reciproca indipendenza tra la giurisdizione civile e penale - e contabile - anche quando investono un medesimo fatto materiale.

3. "Violazione dell'art. 1, co. 1-sexies della l. 20/1994 in relazione all'art. 81 cpv cod. pen.".

La decisione impugnata si rivela erranea anche in relazione al fatto che trascura di considerare che i reati coperti da prescrizione (riferiti al periodo anteriore al 30.09.2008) sono legati agli episodi per i quali è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.. Infatti, le sentenze pronunciate a carico del Di Orio (sia in primo che in secondo grado) hanno riconosciuto che tutti gli episodi contestati nel capo d'imputazione hanno fatto parte di un unico disegno criminoso. Ne consegue che la prescrizione dei singoli reati non può riverberarsi sulla liquidazione del danno, la cui quantificazione deve essere collegata alla valutazione dell'intero

progetto criminale concretamente realizzato.

4. *“Erronea liquidazione del danno per mancata valorizzazione dei fattori oggettivi, soggettivi e sociali”.*

In via gradata rispetto alle precedenti censure, l'appellante ritiene che la sentenza debba essere riformata per essere pervenuta a una erronea liquidazione del danno. L'importo di condanna si appalesa *ictu oculi* del tutto sproporzionato rispetto al pregiudizio patito dall'Amministrazione e assolutamente inadeguato ad assicurare la piena reintegrazione del bene giuridico leso dalle condotte illecite.

Conclusivamente, l'appellante ha chiesto, in riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi il Di Orio al risarcimento del danno all'immagine nella misura di euro 400.000,00 oltre accessori di legge, così come quantificato in citazione.

Si è costituito l'appellato, eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto, reiterando altresì tutte le difese ed eccezioni già svolte in primo grado. In particolare, ha contestato la liquidazione del danno richiesta dall'appellante perché *“del tutto infondata ed oltremodo eccessiva”*; ha eccepito l'inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 1 sexies della legge 20/1994, essendo i fatti commessi antecedenti all'entrata in vigore della novella 190/2012; ha contestato l'esistenza del *clamor fori*, atteso che la vicenda è stata riportata solo dalla stampa locale e non ha prodotto effetti pregiudizievoli sul numero delle immatricolazioni degli studenti all'Ateneo, non essendosi registrato un calo delle iscrizioni.

L'appellato ha concluso chiedendo di *“rigettare l'appello perché*

	SENT. 60/2024	7	
	<i>infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata</i> ", con vittoria di spese.		
	All'odierna udienza le parti presenti si sono riportate ai rispettivi atti, concludendo come da verbale.		
	MOTIVI DELLA DECISIONE		
	Ai fini di una chiara individuazione del <i>petitum</i> devoluto in appello, deve preliminarmente evidenziarsi che parte appellata, condannata in primo grado a rifondere il danno all'immagine nell'importo di € 16.588,00, non ha proposto appello incidentale per chiedere la riforma della sentenza, essendosi limitata, di contro, a resistere al gravame avversario chiedendone il rigetto, con " <i>conferma della sentenza impugnata</i> " (v. conclusioni memoria). Anche in udienza, il difensore del Di Orio ha ribadito di non aver impugnato la sentenza di condanna, ritenendo condivisibile il <i>quantum</i> del danno ivi liquidato (v. verbale).		
	Ne consegue che la cognizione di questo giudice d'appello deve intendersi limitata al <i>devolutum</i> oggetto del gravame del Procuratore regionale, vale a dire, esclusivamente il <i>quantum</i> di condanna e non anche l' <i>an</i> del danno all'immagine, in assenza di appello incidentale da parte del condannato in primo grado.		
	Ciò premesso, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dall'art. 101, n. 2, del c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. S.U. n. 29/2016, Cass. S.U. n. 26242 del 2014; Corte dei conti, Sez. 2^ App., v. sent. nn. 138 e 139 del 11.2.2016) ancorché, nello specifico, l'ordine di		

trattazione delle questioni di merito sarà diverso da quello esposto dall'appellante, ricorrendo motivi di logica giuridica, coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass. civ. sent. n. 23113/2008; SS.RR. Corte dei conti, sent. n. 727/1991).

1.Inapplicabilità del criterio del *duplum* risarcitorio.

Va preliminarmente delibata l'eccezione già sollevata in prime cure dall'odierno appellato e riproposta in appello, di inapplicabilità *ratione temporis* dell'art. 1-sexies della legge 20/1994, risalendo i fatti di causa ad anni antecedenti al 2009.

L'eccezione è fondata e va accolta. Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante e dal primo giudice, non può trovare applicazione in fattispecie il parametro presuntivo di quantificazione del danno all'immagine di cui all'art. 1, comma 1 sexies, della l. n. 20/1994, introdotto dall'art. 62 della l. 19 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale *“nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente”*.

Secondo l'orientamento consolidato delle Sezioni di appello di questa Corte, la citata norma ha natura sostanziale e non processuale, sicché può applicarsi solo alle fattispecie perfezionatesi - *quoad tempus commissi delicti* - dopo la sua entrata in vigore (Sez. 2^a app. n. 283/2023, n. 357/2023, n.193/2021, n.202 e n.250 del 2019; Sez. 1^a

app. n.90/2019, n. 121/2018; Sez. 3^ app. n.210/2016; Sez. app. Sicilia n. 53/2019).

Il giudice di primo grado, invece, erroneamente aderendo alla tesi del Requirente, ha considerato a tal fine il *tempus commissi damni*, facendo proprio quell'orientamento giurisprudenziale minoritario che ravvisa nel *clamor fori* un elemento costitutivo del danno all'immagine.

Ritiene il Collegio, viceversa, in conformità con la maggioritaria giurisprudenza d'appello, anche di questa Sezione, che il *clamor fori* non possa considerarsi elemento integrativo, né costitutivo del danno all'immagine, incidendo, al più, solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante, sicché il danno è configurabile anche in assenza di *clamor fori*, atteso che *“il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”* (ex multis, Sez. riun. n.10/2003/QM; Sez. 2^ app. n.178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 563/2018, n. 271/2017; Sez. 1^ app. n. 376/2023, n. 490/2021).

Come recentemente affermato dalla Corte costituzionale, infatti, il fondamento normativo della tutela dell'immagine della pubblica amministrazione si identifica nell'art. 97 Cost., *“cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e quindi del prestigio dell'immagine della PA (sentenza n. 172 del 2005), da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.)”*. Si tratta, quindi *“di una fattispecie di danno*

	SENT. 60/2024	10	
	<i>che trae origine dalla condotta del dipendente infedele che genera</i>		
	<i>discredito nella collettività, determinando un pregiudizio che</i>		
	<i>compromette il rapporto di fiducia ed affidamento nelle istituzioni, nella</i>		
	<i>percezione amplificata dal cosiddetto clamor fori o “diffusione</i>		
	<i>mediatica” da parte dei mezzi di comunicazione, frequentemente</i>		
	<i>connesso a tali condotte</i> (Corte cost., sent. n. 123/2023; conforme, v.		
	1^ Sez. app. sent. n. 376/2023).		
	Nella fattispecie all'esame, quindi, non può applicarsi il criterio del		
	<i>doppio tangenzio</i> , risalendo le condotte delittuose agli anni 2001-		
	2009 ed essendo irrilevante, per quanto innanzi detto, che il <i>clamor</i> si		
	sia verificato in epoca successiva alla citata novella normativa n.		
	190/2012.		
	Ne consegue la riforma <i>in parte qua</i> dell'impugnata sentenza, non		
	potendo quantificarsi il danno per cui è causa alla stregua dell'anzidetto		
	criterio.		
	2. Reati dichiarati prescritti dal giudicato penale e danno		
	all'immagine.		
	L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver		
	considerato <i>“ai fini della quantificazione del risarcimento ... i soli</i>		
	<i>comportamenti coperti da un intervenuto giudicato penale”</i> di		
	condanna (v. 2^ motivo d'appello), nonché per il mancato rilievo, da		
	parte del primo giudice, del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p.,		
	tra gli episodi delittuosi dichiarati prescritti e quelli per i quali v'è stata		
	condanna, a dimostrazione dell'esistenza di un unico disegno		
	criminoso (v. 3^ motivo di gravame).		

I predetti motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.

Ritiene il Collegio, infatti, che la sentenza impugnata debba essere confermata *in parte qua*, essendo del tutto condivisibile l'assunto del primo giudice secondo cui *“il riferimento alle utilità percepite non possa aver ad oggetto tutte le dazioni contestate nell'imputazione originaria, ma solo quelle relativamente alle quali è effettivamente intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, mancando per le altre lo stesso presupposto per l'avvio dell'azione di responsabilità”*.

Tale tematica, benché declinata dall'appellante sotto l'aspetto del *quantum* del danno, attiene in realtà a quella, di carattere generale, della perseguibilità del danno all'immagine in caso di sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

La Corte costituzionale, recentemente investita della questione di legittimità dell'art. 51, comma 7, primo periodo del codice di giustizia contabile (per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 54, 97, 103, comma 2 e 111, comma 2, della Carta) dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana che aveva sottolineato *«come egualmente «disdicevoli» siano la condotta del dipendente cui sia conseguita una condanna penale e quella non perseguita per maturata prescrizione del reato, con la conseguente incoerenza del differente trattamento loro riservato in punto di proponibilità dell'azione erariale di danno all'immagine >>*, ne ha affermato l'infondatezza, rilevando che: *«Il giudizio proprio del proscioglimento adottato ex art. 129, 2 comma, cod. proc. pen. – il quale prevede che, quando ricorra una causa di*

estinzione del reato, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta – presuppone, come emerge dal tenore testuale della norma codicistica appena riportata, l'evidenza della prova della non colpevolezza dell'imputato, che deve emergere dagli atti, in modo a tal punto incontestabile che la valutazione del giudice finisca per appartenere più al concetto di "constatazione", ossia della percezione ictu oculi, che a quello dell'"apprezzamento", nella incompatibilità con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490). La pronuncia di estinzione del reato presuppone, invece, soltanto la mancanza di cause evidenti per pronunciare la formula di merito, ma risulta del tutto priva di un accertamento della effettiva colpevolezza dell'imputato. La pronuncia di estinzione non risulta, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza dalla quale quegli è assistito >>. La Consulta ha altresì aggiunto che << Il parametro di cui all'art. 3 Cost. è ancora evocato a sostegno della denunciata irragionevolezza della scelta legislativa nella parte in cui il citato art. 17, comma 30-ter, non ricomprende la sentenza di estinzione del reato, per il correlato accertamento, tra il novero degli elementi di integrazione del discusso presupposto processuale. La questione scrutinata ripropone sotto altra veste la medesima evidenza già vagliata da questa Corte, sicché resta identico l'esito di non

	SENT. 60/2024	13	
	fondatezza>> (C. Cost. n.123/2023).		
	Evidenzia il Collegio che, ancor prima della suddetta pronuncia		
	costituzionale, questa Sezione è giunta alle medesime conclusioni,		
	riformando proprio una delle sentenze (Sezione Lombardia n.		
	284/2018) citate dall'odierno appellante, così statuendo: << ... pur		
	indubbiamente ammettendo che la sentenza di proscioglimento per		
	prescrizione a sua volta presuppone l'assenza di condizioni favorevoli		
	all'assoluzione dell'imputato, non [si] può tuttavia convenire sul fatto		
	che la stessa possa ex se ritenersi idonea a radicare il requisito		
	richiesto dall'art. 17, comma 30 ter cit. per l'esperibilità dell'azione		
	contabile. L'accertamento della condotta effettuato all'esito della		
	sentenza dichiarativa della prescrizione, se per un verso		
	indubbiamente esclude che il conseguente proscioglimento possa		
	essere considerato di assoluzione, per altro verso non consente di		
	poterla considerare equipollente, ai fini che qui interessano, alla		
	pronuncia di condanna invece richiesta dalla disciplina in esame>> (v.		
	sent. 2^ App. n. 298/2020).		
	Nella citata pronuncia sono state esaminate anche le sentenze della		
	Corte di cassazione (sentenze 48603 e 35205 del 2017) citate ex		
	adverso dall'odierno appellante, sicché sul punto specifico si rinvia alla		
	menzionata sentenza, da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 17		
	delle n.a. del c.g.c..		
	Ne consegue che, se per i reati dichiarati prescritti dal giudice penale		
	con sentenza passata in giudicato, manca la condizione di procedibilità		
	dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine prevista dall'art.		

17, comma 30-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e s.m.i.), applicabile *ratione temporis* in fattispecie (in quanto le condotte causative del danno all'immagine risalgono al periodo 2001-2009, v. in tal senso, sent. 2^ Sez. App. n. 237/2023), di essi non può tenersi conto ai fini del *quantum* perché ciò si tradurrebbe in una inammissibile elusione del dettato normativo innanzi richiamato.

Né può indurre a conclusioni diverse il fatto che i reati dichiarati prescritti siano avvinti dal vincolo della continuazione con quelli per i quali v'è stata condanna, atteso che il nesso di cui all'art. 81 c.p. non opera ai fini del tempo necessario per la prescrizione che rimane quello previsto per i singoli reati in continuazione poiché, a tal fine, i reati vengono considerati singolarmente e in via autonoma. Infatti *“la continuazione tra reati introduce una disciplina di favore esclusivamente sul piano sanzionatorio, senza che le singole fattispecie perdano la loro autonomia”* (Cass. pen. S.U. n.6903/2016), atteso che *“la continuazione costituisce una fictio juris che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica”* (Cass. Pen., sez. III, sentenza 10 maggio 2001, n. 19018). Né, d'altro canto, *“l'unicità del disegno criminoso”* può integrare la condizione di procedibilità normativamente prevista per l'azionabilità del danno all'immagine.

Dalle già indicate considerazioni discende che, come fondatamente affermato in sentenza, non può tenersi conto di *“tutte le dazioni contestate nell'imputazione originaria”* rilevando, al contrario, solo

	SENT. 60/2024	15	
	quelle non coperte dalla prescrizione penale.		
	3.Sulla liquidazione del danno.		
	La sentenza si è limitata ad applicare, erroneamente, solo il criterio		
	presuntivo del <i>doppio tangenzio</i> , senza tener conto che tale criterio,		
	ancorché erroneamente richiamato in citazione, era stato comunque		
	integrato dal Requirente con i parametri oggettivo, soggettivo e sociale		
	enucleati dalla consolidata giurisprudenza contabile ai fini della		
	valutazione equitativa del danno (<i>ex multis</i> , Sezioni riunite		
	sent.n.10/2003/QM cit.). Il primo motivo di gravame può ritenersi,		
	quindi, negli anzidetti limiti, parzialmente fondato.		
	La sentenza impugnata va, pertanto, riformata <i>in parte qua</i> , essendo		
	pervenuta ad una erronea quantificazione del danno basata,		
	esclusivamente, sul criterio del <i>duplum</i> inapplicabile in fattispecie, ai		
	sensi di quanto innanzi detto.		
	Ciò stante, occorre procedere, quindi, alla riliquidazione del danno per		
	cui è causa, considerando, da un lato, solo i fatti delittuosi per i quali		
	v'è stato il giudicato penale di condanna e, dall'altro, gli anzidetti		
	parametri di matrice pretoria elaborati ai fini della quantificazione ex		
	art. 1226 c.c..		
	A tale riguardo, assumono rilevanza: l'obiettiva gravità dei fatti		
	commessi, integranti il delitto di induzione indebita ex art. 319-quater		
	c.p.; le modalità di perpetrazione e reiterazione dei singoli episodi		
	criminosi quali emergenti dalle sentenze penali di condanna (" <i>dalle</i>		
	<i>mere dazioni di denaro, al pagamento di autovetture, abiti, riparazioni</i>		
	<i>di carrozzeria, canone telefonico</i> ") che fanno stato nel presente		

giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p. quanto alla sussistenza del fatto e alla sua illiceità penale; lo *status* rivestito dall'appellato che, abusando della qualità di Preside della facoltà di medicina e Rettore dell'Università e approfittando dello stato di "*totale sudditanza*" in cui versava il OMISSIS che si era "*sentito costretto a compiere quelle elargizioni dal clima intimidatorio instaurato dal rettore sia personalmente nei propri confronti, sia all'interno dell'università nella quale entrambi lavoravano*", ha fatto ricorso "*a vere e proprie minacce, progressivamente sempre meno velate, per ottenere indebite elargizioni di denaro ed altre utilità*" (v. sent. pen. di primo grado); il considerevole *clamor fori*, interno ed esterno, che la vicenda penale ha avuto sia sulla stampa cartacea che sul web, come proficuamente documentato dal Requirente.

A tale specifico riguardo, va respinta l'eccezione parimenti riproposta dall'appellato, secondo cui il *clamor fori* sarebbe stato solo "*dedotto e presunto, ma è del tutto insussistente*", stante l'asserita diffusione della notizia a opera della sola stampa locale.

Ribadisce il Collegio che, non essendo il *clamor* elemento integrativo dell'illecito, circostanza peraltro nota all'appellato (v. memoria), esso rileva nondimeno ai fini del *quantum* del danno, unitamente e in aggiunta agli altri elementi innanzi indicati.

Ebbene, sulla base delle anzidette circostanze, il Collegio ritiene congruo liquidare ex art. 1226 c.c. il danno all'immagine nella misura complessiva di euro 50.000,00 comprensivi di rivalutazione monetaria.

Ne consegue il parziale accoglimento del gravame con condanna

	SENT. 60/2024	17	
	dell'appellato al risarcimento del danno nella misura complessiva di		
	euro 50.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi		
	legali con la decorrenza indicata in dispositivo.		
	Le spese di giudizio di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo,		
	sono poste a carico dell'appellato soccombente ex art. 31 c.g.c..		
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,		
	definitivamente pronunciando, così provvede:		
	-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma		
	dell'impugnata sentenza, condanna l'appellato al risarcimento del		
	danno di euro 50.000,00 rivalutazione monetaria inclusa, oltre interessi		
	legali sulla somma rivalutata, dalla pubblicazione al soddisfo.		
	-condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio di entrambi		
	i gradi che si liquidano in € 315,51 (TRECENTOQUINDICI/51) per il		
	primo grado e in € 160,00 (CENTOSESSENTA/00) per il presente		
	grado.		
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2024.		
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Luisa de Petris	Rita Loreto	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 15 MARZO 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		

